

Schema

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BIELLA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO ALL'ALPINO MARIO CUCCO.**

***PREMESSO***

- Che con lettera in data 11.07.2019 Prot. n. 38300, il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Biella manifestava al Comune di Biella la volontà di provvedere alla valorizzazione del monumento all'Alpino Mario Cucco, collocato nell'omonima piazza nel borgo storico Piazza, ricorrendo nell'anno in corso il centenario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini;
- Che per la valorizzazione, l'Associazione propone sia il restauro delle componenti lapidee e bronzee costituenti il monumento sia il posizionamento di pilastri in pietra raccordati con catenelle al fine di garantirne la delimitazione rispetto alla fruizione veicolare della piazza pubblica, come descritto nel progetto a firma del Geom. Giorgio Pedroni e della Restauratrice Tiziana Carbonati, senza alcun onere per il Comune di Biella;

***CONSIDERATO***

- che il Comune di Biella e l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Biella intendono avviare una specifica collaborazione attraverso la formalizzazione di un protocollo d'intesa, per l'attuazione di iniziative comuni volte alla valorizzazione del monumento all'Alpino Mario Cucco, ubicato nella Piazza Mario Cucco;
- che, in attuazione della D.G.C. n. xxx del xxx, è opportuno addivenire ad un accordo che sancisca un rapporto di collaborazione programmata;

***TUTTO CIÒ PREMESSO***

Oggi, nell'anno **duemiladiciannove**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la sede del Comune di Biella - Via Tripoli n.48,

***TRA***

- il **Comune di Biella**, con sede legale in Via Battistero 4 - 13900 Biella, C.F. 00221900020, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Impianti, \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente Protocollo presso la sede del Comune di Biella, Via Battistero, 4 – Biella;

E

- l'**Associazione XXXX**, con sede operativa in XXXX rappresentata da XXXX, domiciliato ai fini del presente Protocollo presso la sede dell'Associazione, in Biella;

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

**ART. 1: FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente Convenzione definisce i rapporti tra il Comune di Biella e l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Biella per quanto attiene la valorizzazione del monumento all'Alpino Mario Cucco, collocato nell'omonima piazza nel borgo storico Piazza.

**ART. 2: MODALITA' DI ATTUAZIONE**

La valorizzazione del monumento sarà svolta in conformità al progetto a firma del Geom. Giorgio Pedroni e della Restauratrice Tiziana Carbonati, commissionato dall'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Biella, al fine di addivenire sia al restauro delle componenti lapidee e bronzee costituenti il monumento sia al posizionamento di pilastri in pietra raccordati con catenelle per garantirne la delimitazione rispetto alla fruizione veicolare della piazza pubblica.

**ART. 3: COMPITI E RESPONSABILITA'**

- ✓ *il Comune di Biella si impegna a mettere a disposizione e mantenere la destinazione stabilita per l'area monumentale per tutta la durata dell'accordo, a garantire il supporto tecnico per l'ottenimento delle*

autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed a coordinare lo svolgimento delle operazioni cantieristiche per la valorizzazione del monumento;

- ✓ *l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Biella si impegna a eseguire i lavori in conformità al progetto approvato dal Comune di Biella ed alle prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza, nel rispetto delle normative vigenti;*

Prima dell'inizio dei lavori, l'Associazione dovrà:

- trasmettere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa che effettuerà i lavori, comunicando il nominativo del Direttore dei Lavori e del tecnico incaricato del collaudo attestante l'esecuzione a regola d'arte in conformità al progetto;
- chiudere il luogo ove è ubicato il cantiere con idonea protezione verso vie, marciapiedi e spazi pubblici;
- esporre per tutta la durata dei lavori una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati il nome e cognome del Progettista e del Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante, la Ditta esecutrice.
- astenersi dall'ingombrare spazi pubblici oltre quelli autorizzati;
- usare ogni cautela nel caso in cui l'esecutore dovesse incontrare manufatti relativi a pubblici servizi, dandone immediato avviso all'Ente proprietario/gestore per i provvedimenti del caso.
- realizzare le opere adottando le migliori regole dell'arte, l'accurata scelta dei materiali rispondenti alla tipologia dei lavori da eseguire, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali, con particolare riferimento al ripristino della pavimentazione stradale eventualmente manomessa e delle istruzioni che potranno essere impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando della Polizia Municipale;
- garantire la copertura assicurativa per operatori e mezzi impiegati, a sensi di legge, ed assumere direttamente la responsabilità dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed di materia antinfortunistica;
- farsi carico di tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti all'accordo;
- osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo di danno a persone e cose ed evitare per quanto possibile di arrecare incomodi a terzi durante l'esecuzione delle opere; in ogni caso sarà l'unica responsabile dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dei lavori, restando ad esclusivo Suo carico la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a proprietà pubbliche e private, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale; a norma del D. Lgs 81/2008 s.m.i. la Società risponde delle attività dei singoli incaricati nell'impiego, nella qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, rimanendo comunque esonerato l'ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento.

#### **ART. 5: DURATA**

Il presente protocollo ha validità di 3 anni a partire dalla data di sua stipulazione, rinnovabile alla sua scadenza, fatta salva la possibilità di disdetta in qualsiasi momento di una delle parti, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente che recede.

#### **ART. 6: RISORSE FINANZIARIE**

I soggetti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente protocollo, a garantire il rispetto degli impegni previsti nel medesimo, attivandosi per reperire le risorse necessarie e di propria competenza.

#### **ART. 7: CONTROVERSIE**

In caso di controversia tra le parti relativamente alla presente Convenzione, si procederà per via ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Biella.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Biella \_\_\_\_\_

L'Associazione XXXX \_\_\_\_\_